



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1897

Misure per disciplinare il ricorso alla procreazione medicalmente assistita da parte dei detenuti

18/12/2022 - 05:03

Indice

1. DDL S. 1897 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1897	4

1. DDL S. 1897 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1897
XVIII Legislatura

Misure per disciplinare il ricorso alla procreazione medicalmente assistita da parte dei detenuti

Iter
23 settembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1897 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Cinzia Leone](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 245 del 28 luglio 2020.

Classificazione TESEO

FECONDAZIONE ARTIFICIALE , DETENUTI

Articoli

PENE DETENTIVE (Artt.2,3), FIGLI (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 23 settembre 2020.

Annuncio nella seduta n. 259 del 23 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1897

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1897

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **LEONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2020

Misure per disciplinare il ricorso alla procreazione medicalmente assistita da parte dei detenuti

Onorevoli Senatori. - « Al 41-*bis* ho messo incinta mia moglie, dormivamo insieme in cella ». Quando la notizia uscì sui giornali (nel giugno 2017) fece enorme clamore. Quella frase era stata pronunciata dal *boss* della famiglia Brancaccio di Cosa Nostra Giuseppe Graviano, condannato per essere stato l'organizzatore delle stragi di Firenze, Milano e Roma nel 1993. Stava parlando con il suo compagno di ora d'aria senza sapere di essere intercettato.

Graviano era ed è tutt'ora detenuto con il regime previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), riservato ai mafiosi. Ovviamente, non avrebbe mai potuto giacere insieme alla moglie. Riuscì, però, a far uscire di nascosto dal carcere una provetta contenente il suo sperma (insieme a quello del fratello, anch'esso detenuto al 41-*bis*). Le mogli dei fratelli Graviano partorirono i due bimbi in una clinica di Nizza, a distanza di un mese l'una dall'altra, nonostante i mariti fossero detenuti da oltre due anni.

Quella dei Graviano è una storia paradossale (oltre che nel 1997 illegale). Da oggi, però, è pratica legale e consueta.

Una sentenza della Corte di cassazione del 2008 accolse la richiesta di accedere al programma di procreazione assistita previsto dalla legge n. 40 del 2004 da parte del *boss* di Cosa Nostra Salvatore Madonia recluso ai sensi dell'articolo 41-*bis*. « Il trattamento penitenziario - si legge nella sentenza - deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona » e, nei confronti dei detenuti, anche quelli al 41-*bis*, « non possono essere adottate restrizioni non giustificabili e non indispensabili a fini giudiziari ».

La legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita », stabilisce, all'articolo 5, che « possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi ».

Secondo quanto denunciato da diverse associazioni antimafia (come Libera) o di assistenza e protezione delle donne, molti detenuti condannati per mafia hanno fatto richiesta di procreazione assistita. O meglio, hanno imposto alle loro mogli e conviventi l'inseminazione artificiale. Lo hanno fatto per due motivi: mostrare a chi sta fuori dal carcere che loro sono presenti (seppur attraverso una gravidanza e poi una progenie) e « produrre » (il termine che più si confà alle reali intenzioni di questi detenuti) figli che costituiranno la loro eredità e la loro perpetuazione del potere.

Le compagne e le mogli di questi detenuti, quindi, sono vittime di una vera e propria violenza. Perché le donne che appartengono alle famiglie mafiose, anche se non sposano l'appartenenza criminale, sono soggiogate da padri, mariti, fratelli. Non hanno libertà di scelta. Sono costrette a farsi mettere incinta, anche contro la propria volontà. Non importa se la loro volontà è quella di recidere (magari col tempo) il rapporto con il loro compagno in carcere, non importa se poi dovranno crescere il figlio o la figlia da sole, magari per tutta la vita. Ogni volta che qualcuna si è voluta sottrarre a questa trappola ha pagato col prezzo della vita o con la morte sociale.

Il disegno di legge in questione vorrebbe impedire questa pratica medievale, che relega il ruolo della donna a quello di contenitore e di schiava e costringe il figlio o la figlia a essere orfano/a fin dalla nascita.

Partendo dal concetto che il diritto all'autodeterminazione da parte della donna è un diritto sacrosanto, sancito perfino dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è altrettanto vero che la legge attuale consente la procreazione assistita anche per le coppie in cui uno dei due coniugi è in carcere e la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 4 aprile 2018 afferma che anche per i detenuti c'è diritto alla genitorialità.

In base alle norme attuali, dunque, ci sono due diritti che confliggono tra di loro. È vero che il diritto della donna dovrebbe prevalere. Ma a monte è necessario che la donna esprima contrarietà alla fecondazione artificiale, si opponga in maniera palese all'imposizione che arriva dal compagno e questo nella pratica non avviene quasi mai. Esiste, però, un altro diritto, anche più importante: quello dei figli. Diritto sancito anche dall'articolo 30 della Costituzione, che recita « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli ».

L'articolo 34 del codice penale afferma che la responsabilità genitoriale (come, ad esempio, l'educazione e la compartecipazione alle scelte dei figli) si perde solo in caso di condanna all'ergastolo o per reati punibili con la detenzione non inferiore a cinque anni, fino al termine della pena.

In base alla sentenza del tribunale dei minori di Caltanissetta del 18 gennaio 2019: « La perdita della potestà genitoriale (o responsabilità genitoriale) può essere disposta solo in casi di estrema gravità, in quanto il giudice deve sempre privilegiare il diritto alla bigenitorialità del minore ». La sentenza fa riferimento a situazioni estreme, una delle quali è « la grave incapacità educativa ».

Insomma, il nascituro o la nascita hanno diritto ad avere entrambi i genitori nella piena funzione delle loro veci. Ciò, del resto, è alla base della *ratio* della legge sulla procreazione assistita, che vieta alle madri *single* di procreare attraverso l'inseminazione artificiale.

Considerando che il figlio o la figlia di un detenuto per associazione mafiosa posto sotto il regime carcerario del 41-*bis* non potrà godere della genitorialità del padre quanto meno per i primi e decisivi anni per lo sviluppo della sua vita, visto che un detenuto al 41-*bis* può vedere la propria famiglia solo per un'ora al mese, separati da un vetro divisorio, al minore concepito in questo modo verrebbe inflitta una pena che lo segnerebbe per tutta la vita.

Una madre *single* che si rivolge alla procreazione artificiale può sempre trovare un compagno o una compagna con cui condividere la genitorialità del nascituro o della nascita. A una madre-moglie o compagna di un detenuto al 41-*bis* questa possibilità è preclusa. Come è preclusa al figlio o alla figlia la possibilità di avere un padre che eserciti le sue funzioni di genitore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata al rispetto del diritto del fanciullo ad avere entrambi i genitori in grado di esercitare la propria genitorialità.

Art. 2.

(Divieto)

1. I detenuti maschi sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, la cui pena detentiva è maggiore di anni dieci non possono accedere alla procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40. Tale limite non si applica nei casi di comprovata sterilità di uno o di entrambi i richiedenti.

Art. 3.

(Pena)

1. I figli nati da detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, che siano stati procreati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere affidati in adozione, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983,

n. 184.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

